

Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del 12 ottobre 2011

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976¹ sull'ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 5 lett. b

⁵ Inoltre nel traffico interno:

- b. la licenza di condurre della categoria C autorizza a condurre veicoli adibiti al trasporto di agenti di polizia e autoveicoli del servizio antincendio con più di otto posti a sedere, veicoli vuoti della categoria D, della sottocategoria D1 e filobus vuoti;

Art. 72 cpv. 2

Abrogato

Art. 90 Ammissione

I ciclomotori sono ammessi a circolare se sono muniti della licenza per ciclomotori, della una targa ivi indicata e di un contrassegno d'assicurazione valido.

Art. 94 Targa

¹ Se i ciclomotori sono esaminati per gruppi, la targa è rilasciata dal Cantone del luogo di stanza, qualora il detentore presenti la licenza di circolazione prevista dall'articolo 92 capoverso 3 della presente ordinanza e l'attestato di assicurazione richiesto dall'articolo 35 capoverso 2 OAV².

² Se i ciclomotori sono esaminati singolarmente, il Cantone del luogo di stanza rilascia la targa e la licenza di circolazione, se il detentore presenta l'attestato d'assicurazione richiesto dall'articolo 35 capoverso 2 OAV.

¹ RS 741.51

² RS 741.31

³ L'autorità iscrive il numero della targa nella licenza di circolazione. Su richiesta del detentore, il medesimo numero di targa può essere iscritto nella licenza di circolazione di altri ciclomotori dello stesso detentore con stanza nel medesimo Cantone. Il contrassegno d'assicurazione viene incollato unicamente in una licenza di circolazione. Detta licenza di circolazione deve essere recata seco insieme alla licenza del ciclomotore utilizzato.

⁴ La targa di un ciclomotore inutilizzabile (art. 9 cpv. 2 OAV) può essere trasferita con il contrassegno d'assicurazione a un ciclomotore di riserva in perfetto stato di funzionamento, senza il permesso dell'autorità e durante al massimo 30 giorni.

⁵ Nel caso di cambio di veicolo, la targa del ciclomotore tolto dalla circolazione può essere attribuita, con il contrassegno d'assicurazione, a un altro ciclomotore appartenente allo stesso detentore.

⁶ Le targhe per ciclomotori sono alte 14 cm e larghe 10 cm. Sono in metallo inossidabile ricoperte di una materia riflettente gialla. Nel terzo superiore a sinistra figurano le lettere attribuite al Cantone, nella parte inferiore figura il numero; entrambi in nero e in rilievo.

⁷ L'USTRA stabilisce la forma e le dimensioni delle lettere e delle cifre.

Art. 95 Controlli

¹ Per controllare se il veicolo è ammesso alla circolazione il Cantone del luogo di stanza, si fonda sulle targhe e sui contrassegni d'assicurazione inviati rispettivamente sulle informazioni trasmesse dai servizi di rilascio (art. 37 cpv. 3 OAV).

² Durante tutta la durata dell'immatricolazione, è considerato come luogo di stanza del ciclomotore il Cantone competente per il rilascio della targa. Se il luogo di stanza di un ciclomotore è trasferito in un altro Cantone, si deve chiedere una nuova targa nel nuovo Cantone di stanza non appena scade il contrassegno d'assicurazione.

³ Se il ciclomotore passa a un altro detentore, questi deve annunciarlo all'autorità entro 14 giorni. L'autorità iscrive il nuovo detentore nella licenza di circolazione.

⁴ Se un ciclomotore è sostituito con un altro e non vi è cambiamento di targa (art. 94 cpv. 5), il detentore deve comunicarlo entro 14 giorni all'autorità. L'autorità iscrive il numero della targa nella licenza di circolazione.

⁵ Una targa smarrita è sostituita con una nuova avente un altro numero e un contrassegno d'assicurazione dell'anno corrente (art. 36 cpv. 1 OAV). L'autorità iscrive il nuovo numero della targa nella licenza di circolazione e appone il contrassegno d'assicurazione nell'apposito spazio.

Art. 96 cpv. 1 lett. a

¹ Per l'immatricolazione dei ciclomotori della Confederazione, sono applicabili le norme speciali seguenti:

- a. le targhe sono rilasciate dai servizi competenti secondo l'ordinanza del 23 febbraio 2005³ concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (OVCC). La loro durata di validità è illimitata; devono figurare da sinistra a destra, nel terzo superiore, una croce federale e le lettere di cui all'OVCC.

Art. 97 Rimorchi trainati da ciclomotori

Per i rimorchi trainati da ciclomotori non occorre né una licenza di circolazione né una targa o un contrassegno d'assicurazione.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

12 ottobre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La Cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

³ RS 514.31

